

N. R.G. **5243/2023****TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZIONE IV CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5243/2023**

tra

[REDACTED]
 Con l'Avv. RIVA ANGELO

RICORRENTE/I

e

[REDACTED]
[REDACTED] REDDIT MANAGEMENT SPA

RESISTENTE/I

[REDACTED]
[REDACTED]

TERZO CHIAMATO

Oggi **11 luglio 2023**, alle ore **11,14**, innanzi al dott. Davide Foppa Vicenzini, sono comparsi:

l'Avv. **RIVA ANGELO** per l'opponente pure presente personalmente nonché l'Avv. **Alessandro [REDACTED]** in sostituzione dell'Avv. **RAVASIO GIUSEPPE** per l'opposta.

L'Avv. Riva eccepisce che non è mai stata notificata stragiudizialmente alcuna cessione che identificasse il credito oggi asseritamente ceduto e sia nel primo avviso di cessione sia nel secondo così come pubblicati in G.U. non è stato identificato il credito asseritamente ceduto; nemmeno nel contratto di cessione prodotto viene identificato il credito dell'opponente; la dichiarazione relativa alla prima cessione rilasciata da **[REDACTED]** doc. 6 di controparte non ha alcun valore probatorio in quanto proveniente da terzo estraneo al giudizio; inoltre la sottoscrizione è illeggibile e non indica il ruolo del sottoscrittore il quale potrebbe essere sprovvisto dei poteri per rendere tale dichiarazione; non essendo provata l'inclusione del credito nella prima cessione alcuna validità può essere riconosciuta alla seconda e nemmeno alla ulteriore dichiarazione della cedente anche per i motivi sopra dedotti. Produce ordinanza 29.05.2023 Trib Termini Imerese; ord. 17.04.2023 Trib. Brescia non massima 30.06.2023 Trib. Lucca ed insiste come da ricorso.

[REDACTED] si riporta alla memoria difensiva depositata e contesta tutta quanto ex adverso dedotto in particolare quanto esposto sull'individuazione del credito ceduto che si evince in maniera trasparente dalla documentazione agli atti. Si oppone alla produzione delle ordinanze in quanto irrituale ed insiste come da conclusioni della memoria e in particolare il rigetto dell'istanza di sospensione.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio per la decisione che sarà resa all'esito dell'odierna udienza e sarà pertanto ritenuta conosciuta dalle parti da oggi, ai sensi dell'art. 176, II comma, primo alinea, c.p.c. Ad ore 17,56, in assenza delle parti, il giudice dà lettura della seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 615 c.p.c. G. [redacted] (C.E. [redacted]) proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare a R.G. 4 [redacted] promossa da [redacted] ([redacted]) lamentando il difetto di titolarità del credito in capo alla procedente, per non essere stata data prova della cessione dell'originario credito da [redacted] a [redacted] e da questa alla creditrice procedente, non risultando questo individuabile dalle pubblicazioni effettuate in Gazzetta Ufficiale, nonché l'invalidità della clausola del contratto di mutuo che prevedeva un tasso minimo garantito per la banca, con conseguente incertezza sulla liquidità del credito azionato esecutivamente. Ha quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione.

Costituendosi in giudizio [redacted] ha rilevato che, nel caso di specie, gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono idonei ad identificare senza dubbio anche il credito per cui è causa tra quelli ceduti e che la mera previsione di un tasso minimo garantito per la banca in sede di mutuo attiene alla remuneratività dell'operazione di finanziamento ma non contempla la sussistenza di alcun derivato implicito.

Il primo motivo di opposizione è fondato.

Secondo il relativamente recente ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui ha fatto seguito cospicua giurisprudenza di merito, *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116/16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. S.U. n. 11650/06 ... e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250/17 e Cass. n. 15414/17) e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito”* (Cass. ord. 05.11.2020 n. 24798) e, in particolare, *“la norma dell'art. 58, comma 4, TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista”* (Cass. ord. 28.02.2020 n. 5617).

Dall'esame dell'avviso di cessione tra [redacted] e [redacted] si evince che il contratto tra le parti avrebbe riguardato *“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari [redacted]”) che, alle ore 23.59 del 30 novembre 2016 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “[redacted]”): (i) crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta; (ii) crediti di titolarità di [redacted] derivanti da Contratti Originari [redacted] che sono stati risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iii) crediti derivanti da Contratti Originari [redacted] regolati dalla legge italiana; (iv) il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla Banca d'Italia e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della Banca d'Italia 139/1991; (v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati sono situati in Italia; quanto sopra con espressa esclusione dei crediti che, alla Data di Valutazione, soddisfino i criteri di cui sopra e almeno uno dei seguenti criteri di esclusione: (a) crediti vantati verso debitori che abbiano promosso, entro la*

Data di Valutazione, nei confronti di [REDACTED] una domanda giudiziale o arbitrare oppure presentato istanza di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, indipendentemente dalla tipologia di pretesa avanzata dal relativo debitore, salvo i casi in cui il relativo procedimento di mediazione sia stato già definito tramite sottoscrizione di un accordo di mediazione avvenuta prima del 30 novembre 2015; (b) crediti vantati verso debitori che abbiano effettuato operazioni di c.d. "capitale finanziato", cioè finanziamenti concessi allo scopo di sottoscrivere o acquistare azioni di [REDACTED] o altri strumenti finanziari emessi da [REDACTED] - intendendosi con ciò esclusi sia i crediti derivanti dalle operazioni di "capitale finanziato" sia ogni altro credito vantato verso gli stessi debitori; (c) crediti vantati verso debitori ai sensi di rapporti di firma che prevedono impegni di garanzia in capo a [REDACTED] (i quali impegni di garanzia non siano ancora stati oggetto di escussione da parte dei relativi beneficiari alla Data di Valutazione); (d) crediti vantati nei confronti di debitori classificati in sofferenza in base al criterio di selezione sub (iv) e che sono stati già oggetto di cessione nell'ambito di altre operazioni di cartolarizzazione realizzate da [REDACTED] e ancora in corso, intendendosi in tal caso esclusi dalla presente cessione tutti i crediti vantati nei confronti di tale debitore; (e) crediti vantati nei confronti di debitori identificati con i seguenti NDG: ...".

Pertanto, se apparentemente la cessione riguardava tutti i crediti di Banca Popolare [REDACTED], purché a sofferenza – circostanza peraltro non provata in ordine al credito nei confronti dell'opponente – lo stesso avviso contiene innumerevoli esclusioni, quali l'avvio di domande giudiziali o arbitrali o di mediazione – che pure non è dato sapere se (in)sussistenti nel caso di specie – o crediti con specifica numerazione NDG.

Peraltro parte opposta non fornisce la minima prova neppure del numero NDG identificativo della posizione dell'opponente. Infatti nella corrispondenza della banca vengono indicati soltanto i numeri del conto corrente, del finanziamento e del mutuo, mentre il numero di NDG è riportato solamente nella dichiarazione di Banca Popolare di Vicenza del 12.05.2023, all'evidenza approntata per il presente giudizio e che non ha alcuna valenza probatoria ed è persino inammissibile, trattandosi non già di documento coevo al contratto di cessione, bensì di un tentativo di testimonianza scritta avulso dalle regole del processo.

Per di più parte opposta non ha prodotto il testo integrale del contratto di cessione, corredato dei relativi allegati, sicché neppure da tale documento può trarsi un argomento di prova in ordine all'invocata cessione.

Ne consegue che, allo stato, parte opposta non può ritenersi titolare del credito azionato, sicché l'istanza di sospensione dell'esecuzione deve essere accolta.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, pari al credito azionato di € 97.420,45, e dell'attività effettivamente svolta, parametrata ai valori medi tariffari.

P.Q.M.

SOSPENDE l'esecuzione immobiliare a R.G. [REDACTED]

FISSA per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale, previa iscrizione a ruolo, il termine di giorni sessanta.

CONDANNA parte opposta alla refusione delle spese del procedimento che liquida in complessivi € [REDACTED] (fase studio € [REDACTED] – fase introduttiva € [REDACTED] – fase decisionale € [REDACTED]) oltre 15% rimborso forfetario ed accessori di legge.

Il Giudice
dott. Davide Foppa Vicenzini